

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 42**INTEGRAZIONI ALLA L.R. 23 MARZO 1990, N. 22 "DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE"**

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 7 e 7 bis della L.R. 23 marzo 1990 n. 22)

Bollettino Ufficiale n. 125 del 16 dicembre 1997

*Art. 1**Integrazione di articolo*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti, nonchè le somme maturate a titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione. ".

*Art. 2**Inserimento di articolo*

1. Dopo l'art. 7 della L.R. n. 22 del 1990 è aggiunto il seguente articolo:

*"Art. 7 bis**Contributi integrativi*

1. La Regione può, in relazione all'operatività conseguita dal consorzio, integrare il fondo consortile di cui all'art. 7 mediante la concessione di contributi.

2. La Giunta regionale determina le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli di destinazione.

3. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile devono essere prioritariamente destinati all'incremento del fondo stesso e potranno essere eventualmente utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso. ".

*Art. 3**Norme finanziarie per l'esercizio 1997*

1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 bis della L.R. n. 22 del 1990, inserito dalla presente legge, e ammontanti complessivamente a lire 2.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86500 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo " del Bilancio per l'esercizio 1997, secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla L.R. 24 aprile 1997, n. 8.

2. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa:

a) variazioni in aumento:

Cap. 21222

Stanziamiento di competenza

Stanziamiento di cassa

b) variazioni in diminuzione:

Cap. 86500

Stanziamiento di competenza

Stanziamiento di cassa

*Art. 4**Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.